

Articolo 1, commi 503-511 *(Interventi a favore dell'agricoltura)*

I **commi 503-511** recano una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli.

Il **comma 503** riconosce ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali**, con **età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle **nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020**, per un periodo massimo di 24 mesi, l'**esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I **commi 504-506** prevedono la concessione di **mutui a tasso zero** in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole** condotte da **imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi **nel limite di 300.000 euro**, della **durata massima di 15 anni** comprensiva del periodo di preammortamento. Nello stato di previsione del MIPAAF è istituito a tal fine un **fondo rotativo** per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero.

Il **comma 507**, al fine di favorire la **competitività del settore agricolo e agroalimentare**, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per la competitività delle filiere agricole** finalizzato a sostenere lo **sviluppo** e gli **investimenti** delle filiere.

Il **comma 508** ridefinisce l'ambito oggettivo delle **campagne di promozione** previste dal **Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy**, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad **aumenti dei dazi**. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*

Il **comma 509** consente per il triennio 2020-2022, di **incrementare del venti per cento** la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di **spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali**.

Il **comma 510** prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Il **comma 511** incrementa di 1 milione di euro la dotazione del **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti)** per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Il **comma 503** riconosce ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con **età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle **nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'**esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

L'art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1698/2005) prevede che il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole viene concesso ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al **monitoraggio** del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni in esame si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il **comma 504** demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di **mutui a tasso zero** in favore di iniziative finalizzate allo

sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole** condotte da **imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il **comma 505** prevede che tali mutui siano concessi **nel limite di 300.000 euro**, della **durata massima di 15 anni** comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il **comma 505** istituisce, a tal fine, nello stato di previsione del MIPAAF un **fondo rotativo** con una dotazione finanziaria iniziale pari a **15 milioni di euro** per il 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al MIPAAF.

Il **comma 507**, al fine di favorire la **competitività del settore agricolo e agroalimentare**, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per la competitività delle filiere agricole** con una dotazione finanziaria iniziale di **15 milioni** di euro per il 2020 e **14,5 milioni** di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo **sviluppo** e gli **investimenti** delle filiere. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.

Il **comma 508** ridefinisce l'ambito oggettivo delle **campagne di promozione** previste dal **Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy***, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad **aumenti dei dazi**. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*

In particolare viene modificato l'articolo 30 del decreto-legge n.133 del 2014 che prevede, al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il piano è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per alcune delle azioni previste, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 stabilisce che il Piano contenga le seguenti azioni, con la relativa dotazione finanziaria:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
- b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.

Si ricorda che in materia la XIII Commissione Agricoltura ha approvato in data 14 novembre 2019 la risoluzione unitaria 8-00051, <http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=8/00051&ramo=C&leg=18>

Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di **incrementare del venti per cento** la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di **spese** sostenute per **investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali**

Si rammenta che l'articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi: in linea generale, esse sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Il comma 3 dell'articolo 108 individua le modalità di calcolo delle quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche: esse sono calcolate sul costo degli stessi beni, diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, a fronte dei costi relativi a studi e ricerche, si applica l'articolo 88, comma 3 TUIR, e cioè tali somme sono considerate sopravvenienze attive; dunque, alle condizioni di legge, sono tassabili.

Con le modifiche in esame, ai fini del calcolo della **quota di ammortamento deducibile** negli **esercizi 2020, 2021 e 2022** ai sensi

dell'articolo 108, comma 3 (relativo, come si è visto, all'ammortamento di beni acquisiti in esito a studi e ricerche), le **spese** sostenute per **investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali** sono **incrementate del 20 per cento**, esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni.

Si ricorda, al riguardo, che per colture arboree si intendono la vite, l'olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali.

Tra le specie arboree coltivate in Italia, quelle che occupano la maggiore superficie sono sicuramente la vite e l'olivo; più limitata coltura hanno le piante arboree da frutto (diffuse soprattutto in alcune regioni del Nord), gli agrumi e le altre specie minori.

Il **comma 510** prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Più in particolare, l'individuazione dei terreni viene effettuata con il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225.

Si tratta dei **terreni** che **ISMEA** è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. La disposizione prevede, poi, che in caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, dietro apposizione di ipoteca legale. L'ISMEA veniva, quindi, chiamata ad utilizzare le risorse derivanti dalle vendite esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Alla vendita di tali terreni, la disposizione in commento rende applicabili le norme contenute nel comma 5 dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e nel comma 6 dell'articolo 40 della legge n.47 del 1985.

L'articolo 46 reca disposizioni in ordine alla **nullità degli atti giuridici** relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, prevedendo, al comma 1, che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati, salvo che non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Restano esclusi dalla nullità gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Il comma

5, a cui la disposizione in esame rinvia, prevede che le nullità in esame non si applicano agli atti derivanti da **procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali**. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

La legge n. 47 del 1985, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, prevede all'articolo 40 disposizioni in materia di mancata presentazione dell'istanza. In particolare, il comma 6, richiamato dalla disposizione in esame al fine di renderlo applicabile ai terreni oggetto di vendita da parte di ISMEA, prevede che nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

In particolare il **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti)**, istituito presso l'[Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA](#), è stato previsto dal [co. 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 \(legge n. 134 del 2012\)](#).

La **legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018)** ha incrementato di **1 milione di euro** per ciascuna delle annualità **2019, 2020 e 2021** lo stanziamento del Fondo, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).

E' stato quindi emanato il [decreto ministeriale 15 luglio 2019](#), che ha adottato il **programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019**, destinando **6 milioni di euro** all'acquisto di polpa di pomodoro in scatola.

L'articolo 5 del [decreto-legge n. 27 del 2019 \(legge n. 44 del 2019\)](#) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati **14 milioni di euro** per il **2019**, per l'acquisto di **formaggi DOP**, fabbricati esclusivamente con **latte di pecora**, con stagionatura minima di **5 mesi** e **massima 10 mesi**, con contenuto in **proteine** non inferiore al 24,5 per cento, con **umidità** superiore al 30 per cento e con cloruro di **sodio** inferiore al 5 per cento.

In attuazione di quest'ultima disposizione, è stato quindi emanato il [decreto ministeriale 25 luglio 2019](#), recante il "Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Formaggio pecorino DOP".